

Prot. 2407 del 5.12.2007

## II DIRETTORE

### PREMESSO:

- che con l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii. la Regione Veneto annovera tra i lavori pubblici di interesse regionale quelli la cui programmazione, approvazione e affidamento spettano alle Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali;
- che con lo stesso art. 2 comma 2 lettera *d bis*) la Regione Veneto attribuisce alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale le competenze di approvazione dei progetti preliminari e definitivi relativamente alle opere del Servizio Idrico integrato previsti dalla Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5;
- che con nota prot. n. 563/CV/PM/gs del 16 marzo 2005 l'A.A.T.O. Bacchiglione ha comunicato ai Gestori e ai Comuni dell'Ambito, le competenze e l'iter procedurale di approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi;
- che con successiva nota prot. n. 3040/CV/PM/gs del 6 dicembre 2005 l'A.A.T.O. Bacchiglione ha fornito ulteriori chiarimenti sulle competenze e sulle modalità di approvazione degli investimenti del Servizio Idrico Integrato;

### RICHIAMATI:

- il Testo Unico sulle Espropriazioni approvato con D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge quadro sulle opere pubbliche, Legge 11 febbraio 1994, n. 109, c.d. legge Merloni;
- il Regolamento attuativo della legge 109/1994, D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999;
- il Codice dei Contratti Pubblici, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

### VISTI:

- lo statuto dell'Ente;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Legge Regionale del Veneto 27 marzo 1998 n. 5;
- la Legge Regionale del Veneto 7 novembre 2003 n. 27 e ss.mm.ii.;

## COMUNICA

### ai soggetti Gestori salvaguardati

# DISPOSIZIONI IN MERITO AD APPROVAZIONE E CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

## Art. 1 – Finalità

1. La presente direttiva di coordinamento disciplina le modalità di approvazione e di controllo degli investimenti del Servizio Idrico Integrato e delle altre immobilizzazioni acquisite o realizzate dal gestore per l'erogazione del servizio.

## Art. 2 Glossario

Ai fini della presente Direttiva di coordinamento si assumono le seguenti definizioni:

**Autorità d'Ambito:** Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, individuata ai sensi della Legge Regionale del Veneto 27 marzo 1998 n. 5.

**Altre immobilizzazioni:** Sono costituite dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali diverse dagli impianti e dalle reti, realizzate in economia od acquistate dal gestore quali beni strumentali alla erogazione del servizio idrico integrato.

**Codice commessa:** codice numerico progressivo che identifica in modo univoco ciascuna commessa di investimento ai fini del controllo.

**Codice intervento:** codice identificativo di ciascun investimento previsto nel Piano d'Ambito.

**Collaudo:** collaudo di lavori pubblici disciplinato all'art. 141 del D.Lgs. 163/2006.

**Commessa d'investimento:** costituisce l'unità minima oggetto del rendiconto consuntivo ed è costituita da ciascun investimento effettuato dal gestore avente carattere di unitarietà funzionale.

**Controllo in continuo:** attività amministrativa finalizzata a monitorare lo stato di avanzamento degli investimenti nel corso dell'esercizio.

**Disciplinare di regolazione:** il disciplinare che regola i rapporti tra Autorità d'Ambito e gestore per il periodo di affidamento.

**Elenco annuale delle opere pubbliche:** elenco dei progetti preliminari e degli studi di fattibilità relativi a lavori di interesse regionale, come definito dalla Legge Regionale del Veneto 7 novembre 2003 n. 27 e ss.mm.ii., di importo superiore ad euro 100.000,00 predisposto dall'Autorità d'Ambito, in attuazione dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Gestore:** affidatario o concessionario della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito Bacchiglione.

**Investimenti del servizio idrico integrato:** Gli interventi di estensione delle reti e di realizzazione di nuovi impianti nonché gli interventi su impianti e reti esistenti suscettibili di essere capitalizzati ai sensi del Manuale Contabile dell'Autorità d'Ambito.

**Manuale Contabile:** è il documento attraverso il quale l'Autorità d'Ambito disciplina le modalità con cui il gestore deve effettuare la separazione contabile tra attività del servizio idrico integrato ed altre attività non regolate.

**Perizia di variante:** documentazione progettuale predisposta in caso di variante in corso d'opera, disciplinata all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006.

**Piano d'Ambito:** è il documento di programmazione a lungo termine predisposto dall'Autorità d'Ambito, redatto nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall'art. 149 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152.

**Piano Operativo Annuale (P.O.A.):** programmazione di breve termine predisposta annualmente dal gestore allo scopo di definire preventivamente le modalità attuative del Piano d'Ambito.

**Progetto generale:** Progetto finalizzato allo studio e alla definizione più ampia degli interventi da porre in essere in una determinata porzione di territorio.

**Progetto preliminare:** Progetto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire.

**Progetto definitivo:** Progetto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.

**Progetto esecutivo:** Progetto, redatto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06, che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

**Programma triennale delle opere pubbliche:** elenco degli investimenti del servizio idrico integrato di importo superiore ad euro 100.000,00, qualificati come lavori di interesse regionale della Legge Regionale del Veneto 7 novembre 2003 n. 27 e ss.mm.ii, predisposto dall'Autorità d'Ambito in attuazione dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Quadro economico:** quadro riepilogativo delle spesa prevista per l'investimento, predisposto all'interno del progetto (preliminare, definitivo, esecutivo) o ai fini della richiesta di autorizzazione all'investimento. Il quadro economico, ai fini della presente direttiva, è ripartito per ciascun segmento del servizio idrico integrato.

**Rendiconto consuntivo:** rendicontazione annuale predisposta dal gestore finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento delle commesse di investimento al 31 dicembre di ciascun esercizio.

**Scansione temporale della spesa:** andamento della spesa previsto dal gestore in ciascun esercizio per la realizzazione dell'investimento.

**Segmento del servizio idrico integrato:** è costituito dai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione considerati singolarmente.

**Servizi non regolati:** le attività diverse dal servizio idrico integrato non regolamentate dall'Autorità d'Ambito (es. gas, energia elettrica, tlc...)

**Servizi non tariffati:** attività incluse nel servizio idrico integrato ma remunerate attraverso corrispettivi o contributi diversi dalla tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 154 del D.Lgs. 152/06.

**Servizio idrico integrato (s.i.i.):** l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

**Studio di fattibilità:** elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a

definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali di cui all'art. 5 della L.R. 7 novembre 2003 n. 27

**Tariffa:** tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 154 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, approvata dall'Autorità d'Ambito e redatta in conformità ai criteri del Decreto Ministeriale LL.PP. 01.08.1996 (c.d. Metodo Normalizzato).

### **Art. 3 – Oggetto della direttiva**

1. Sono oggetto della presente Direttiva tutti gli investimenti per la realizzazione di impianti e reti del servizio idrico integrato, in attuazione dei piani di investimento approvati dall'Autorità d'Ambito.
2. Sono altresì oggetto della presente Direttiva gli investimenti in altre immobilizzazioni materiali ed immateriali, strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato.

## **SEZIONE PRIMA PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE**

### **Art. 4 – Investimenti soggetti ad autorizzazione**

1. Tutti gli investimenti relativi a reti e impianti del Servizio Idrico Integrato di importo uguale o superiore a euro 25.000,00 devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità d'Ambito.
2. Non necessitano di autorizzazione preventiva:
  - a) Gli investimenti del servizio idrico integrato di importo inferiore ad euro 25.000,00;
  - b) Gli investimenti del servizio idrico integrato disciplinati al successivo art. 7;
  - c) Gli interventi del servizio idrico integrato urgenti ed indifferibili;
  - d) Gli investimenti per l'acquisizione di altre immobilizzazioni, materiali o immateriali, funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato, purché non individuati puntualmente nel Piano d'Ambito .
3. Per tutti gli investimenti del servizio idrico integrato di importo superiore ad euro 100.000,00 il gestore dovrà redigere apposito progetto. Sono soggetti a redazione del progetto anche gli investimenti del servizio idrico integrato di importo inferiore ad euro 100.000,00 che interessino aree private e comportino la limitazione di un diritto reale (esproprio, servitù, occupazione, etc.).
4. L'autorizzazione alla realizzazione degli investimenti viene conseguita a seguito di provvedimento di autorizzazione preventiva, disciplinato al Titolo 1, oppure con l'approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito del progetto preliminare.

### **Art. 5 – Piano operativo annuale**

1. Al fine di verificare in via preventiva le modalità attuative del Piano d'Ambito adottate dal gestore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Autorità d'Ambito, entro il 1° dicembre di ciascun esercizio, il Piano Operativo Annuale (P.O.A.).

2. Il Piano Operativo Annuale (P.O.A.) dovrà indicare, per ciascun codice di intervento previsto nel Piano d'Ambito vigente, i singoli investimenti programmati dal gestore per l'esercizio entrante.
3. Per ciascun investimento contenuto nel P.O.A. il gestore dovrà indicare lo stato progettuale e lo stato dell'iter autorizzativo. Nel caso di investimenti di durata pluriennale il gestore dovrà inoltre riportare la scansione temporale della spesa prevista per ciascun esercizio.
4. Qualora intervenga nel corso dell'esercizio una diversa valutazione delle priorità di intervento, il gestore potrà procedere ad una modifica del P.O.A., trasmettendolo successivamente all'Autorità d'Ambito.
5. Il P.O.A. dovrà essere predisposto dal gestore utilizzando la scheda tipo predisposta dall'Autorità d'Ambito.

## **TITOLO 1**

### **Autorizzazione preventiva all'investimento**

#### **Art. 6 – Investimenti soggetti ad autorizzazione preventiva**

1. Il Gestore dovrà richiedere l'Autorizzazione preventiva alla realizzazione per tutti gli investimenti del servizio idrico integrato di importo superiore ad euro 25.000,00 per i quali non sia necessario presentare il relativo progetto all'Autorità d'Ambito. Non necessitano di autorizzazione preventiva gli investimenti disciplinati al successivo art. 7.
2. Con l'Autorizzazione preventiva l'Autorità d'Ambito verifica la coerenza dell'investimento proposto con il Piano d'Ambito, ne valuta l'eligibilità ai fini tariffari ed autorizza conseguentemente il Gestore alla realizzazione dell'investimento.
3. L'Autorità d'Ambito si impegna a rilasciare l'autorizzazione preventiva all'investimento entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di deposito al protocollo della documentazione di rito, fatte salve richieste d'integrazione della stessa nel caso risultasse incompleta. Qualora il termine decorra senza che l'Autorità si sia espressa, l'investimento si intende autorizzato.
4. In caso di realizzazione di opere non autorizzate, l'Autorità d'Ambito si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria che dalla valutazione dell'indennizzo da corrispondere al termine dell'affidamento per subentro di altro gestore.

#### **Art. 7 – Investimenti del servizio idrico integrato non soggetti ad autorizzazione preventiva**

1. L'Autorità d'Ambito, di concerto con il gestore, individua all'interno del vigente Piano d'Ambito gli interventi per i quali non è necessario richiedere l'autorizzazione preventiva;
2. I codici di intervento di cui al comma 1 saranno individuati entro il 31 dicembre di ogni anno; eventuali successive variazioni potranno essere effettuate in accordo con il gestore;

3. La spesa riferita ad interventi del servizio idrico integrato non soggetti ad autorizzazione preventiva non potrà essere, in ciascun esercizio, superiore al venti per cento (20%) della spesa complessivamente prevista nel vigente Piano d'Ambito per il medesimo esercizio. Ai fini del computo del raggiungimento della soglia del 20%, la spesa dovrà essere valutata al netto di eventuali contributi in conto investimenti;
4. Allo scopo di rispettare la soglia di cui al comma 2 potranno essere individuate anche quote parziali di singoli codici intervento. Gli investimenti eccedenti la soglia e comunque tutti gli investimenti non rientranti nei codici di intervento individuati ai sensi del presente articolo saranno comunque soggetti ad autorizzazione preventiva;
5. Non rientrano in ogni caso nella fattispecie disciplinata nel presente articolo gli interventi che comportino la limitazione di diritti reali e necessitino pertanto la redazione del relativo progetto.

#### **Art. 8 – Esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili**

6. Nel caso in cui, a seguito di eventi eccezionali o comunque per cause di forza maggiore, sia necessario ripristinare con urgenza la funzionalità del servizio idrico integrato, il gestore potrà eseguire gli investimenti del servizio idrico integrato senza acquisire la preventiva autorizzazione dell'Autorità d'Ambito.
7. Il gestore dovrà comunque dare comunicazione all'Autorità d'Ambito dei lavori effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla loro realizzazione. L'Autorità d'Ambito, in relazione a tali investimenti, potrà richiedere al gestore la documentazione comprovante la natura dei lavori eseguiti e la spesa sostenuta.

#### **Art. 9 – Documentazione da trasmettere all'Autorità d'Ambito**

1. Al fine di conseguire l'Autorizzazione preventiva, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità d'Ambito la seguente documentazione:
  - a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
  - b) planimetria nella quale siano evidenziati lo stato di fatto e lo stato di progetto;
  - c) quadro economico standard;
  - d) indicazione del codice di intervento del Piano d'Ambito in cui è inserito l'investimento.
  - e) scansione temporale della spesa prevista.
2. Nel caso in cui l'investimento proposto riguardi più segmenti del servizio idrico integrato e/o servizi non regolati, il quadro economico dovrà specificare per ogni voce la spesa riferita a ciascun servizio.
3. Nel caso in cui l'investimento proposto riguardi diversi codici intervento del Piano d'Ambito, la scansione temporale della spesa dovrà essere separata per ciascun codice intervento.
4. Qualora dalla documentazione trasmessa risulti che l'investimento di cui si richiede l'autorizzazione preventiva è inserito in un intervento generale di più ampia portata, l'Autorità d'Ambito potrà richiedere al gestore la redazione di un progetto preliminare che dovrà includere tutti gli interventi funzionalmente connessi.

## **TITOLO 2**

### **Approvazione dei progetti**

#### **Art. 10 – Trasmissione dei progetti all’Autorità d’Ambito**

1. Per tutti gli investimenti del servizio idrico integrato di cui all'art. 4 co. 3 il gestore dovrà trasmettere all'Autorità d'Ambito tutti i progetti preliminari, gli studi di fattibilità ed i progetti definitivi.
2. Il gestore dovrà inoltre trasmettere all'Autorità d'Ambito i progetti esecutivi che presentino difformità rispetto al progetto definitivo già approvato dall'Autorità d'Ambito.
3. I progetti di cui sopra dovranno essere trasmessi all'Autorità d'Ambito in forma cartacea e dovranno essere corredati di copia della relazione tecnica descrittiva su supporto informatico in formato Microsoft Word o compatibile.
4. I progetti preliminari e gli studi di fattibilità di importo complessivo superiore ad euro 100 mila, dovranno essere trasmessi all'Autorità d'Ambito entro il 30 settembre di ciascun anno, propedeuticamente al loro inserimento nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale delle opere pubbliche.

#### **Art. 11 – Progetti la cui approvazione è di competenza dell’Autorità d’Ambito**

1. E' di competenza dell'Autorità d'Ambito l'approvazione delle seguenti tipologie di progetti:
  - a. tutti i progetti (preliminari, studi di fattibilità e definitivi) relativi ad opere di acquedotto, fognatura e depurazione di importo complessivo superiore ad euro 100.000,00;
  - b. tutti i progetti (preliminari, studi di fattibilità e definitivi) relativi ad opere di acquedotto e fognatura e depurazione di importo inferiore o uguale ad euro 100.000,00, che interessino aree private e comportino la limitazione di diritti reali (esproprio, servitù, occupazione, ecc.);
  - c. i progetti esecutivi che presentino modifiche economiche o tecniche in ordine alla natura, finalità e caratteristiche funzionali dell'opera rispetto al progetto definitivo già approvato dall' Autorità d'Ambito.
2. L'Autorità d'Ambito si impegna ad approvare i progetti di cui al comma precedente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di deposito al protocollo della documentazione di rito, fatte salve richieste d'integrazione della stessa nel caso risultasse incompleta. L'approvazione del progetto costituisce anche autorizzazione preventiva all'investimento.
3. Dell'approvazione del progetto, con particolare riferimento alla data certa per il computo del periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità, sarà data comunicazione al gestore a mezzo di posta certificata.

#### **Art. 12 - Progetti preliminari e studi di fattibilità**

1. Tutti i progetti preliminari trasmessi all'Autorità d'Ambito dovranno contenere:

- a) gli allegati previsti dall'art. 18 del D.P.R. 554 del 21.12.1999 (Regolamento di Attuazione delle Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici n. 109/94) a seconda della tipologia e delle caratteristiche del progetto;
  - b) l'indicazione del codice intervento del Piano d'Ambito vigente cui il progetto si riferisce;
  - c) il quadro economico di spesa compilato secondo il modello standard proposto dall'Autorità d'Ambito;
  - d) l'indicazione delle modalità di finanziamento dell'investimento e la scansione temporale della spesa prevista in ciascun esercizio, sulla base del modello predisposto dall'Autorità d'Ambito;
  - e) dichiarazione da parte del Gestore che l'opera in progetto interessa (non interessa) aree private e comporta (non comporta) la limitazione di un diritto reale (esproprio, servitù, occupazione, ecc.);
  - f) nel caso in cui l'opera in progetto interessi aree private e comporti la limitazione di un diritto reale (esproprio, servitù, occupazione, ecc.), dichiarazione di conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente;
  - g) lo Screening Propedeutico alla Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Dir. 92/43/CEE, approvata con DGR del Veneto n. 2803 del 04.10.2002;
  - h) la Valutazione di Incidenza Ambientale qualora necessaria a seguito dello screening di cui al punto precedente;
  - i) la dichiarazione di verifica di correttezza tecnica (ex artt. 46-48 D.P.R. 554 del 21.12.1999).
2. Lo studio di fattibilità, può essere realizzato così come definito dall'art. 5 della L.R. 27/2003, e dovrà comunque contenere tutti gli elementi di cui al comma precedente per i punti b), c), d), e), f), g), h).
  3. Nel caso in cui l'opera in progetto interessi aree private e comporti dunque la limitazione di un diritto reale (esproprio, servitù, occupazione, ecc.), l'Autorità d'Ambito, con il provvedimento di approvazione del progetto preliminare, delega al Gestore i poteri espropriativi relativamente agli adempimenti necessari all'avviso di avvio del procedimento e alla nomina del responsabile del procedimento, da espletarsi nel periodo temporale tra l'approvazione del progetto preliminare e l'approvazione del progetto definitivo.

### **Art. 13 – Progetti definitivi**

1. Tutti i progetti definitivi trasmessi all'Autorità d'Ambito dovranno contenere:
  - a) gli allegati previsti dall'art. 25 del D.P.R. 554 del 21.12.1999 (Regolamento di Attuazione delle Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici n. 109/94) a seconda della tipologia e delle caratteristiche del progetto, evidenziando e motivando le eventuali difformità rispetto al progetto preliminare;
  - b) il quadro economico di spesa compilato secondo il modello standard predisposto dall'Autorità d'Ambito;
  - c) la scansione temporale della spesa prevista in ciascun esercizio, sulla base del modello predisposto dall'Autorità d'Ambito;

- d) nei casi in cui l'opera in progetto interessi aree private e comporti la limitazione di un diritto reale (esproprio, servitù, occupazione, ecc.), l'attestazione dell'avvenuta comunicazione ai privati di avviso di avvio del procedimento;
  - e) per i soli interventi nel settore fognario, la dichiarazione del gestore nella quale si evidenzia l'eventuale appartenenza e conformità del progetto in esame ad un progetto generale di fognatura già approvato dalla Regione Veneto;
  - f) la dichiarazione di conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente, se non già trasmessa con il progetto preliminare;
2. Qualora il progetto definitivo costituisca uno stralcio di un progetto preliminare già approvato, il gestore dovrà inoltre indicare il progetto preliminare cui l'opera si riferisce specificando anche il contenuto e l'importo degli altri stralci ad esso collegati.
  3. Nel caso in cui l'opera in progetto interessi aree private e comporti la limitazione di un diritto reale (esproprio, servitù, occupazione, ecc.), l'Autorità d'Ambito, con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo, dichiara la pubblica utilità dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del T.U. Espropriazioni. Con il medesimo provvedimento l'Autorità delega pertanto al gestore i poteri espropriativi relativamente agli adempimenti previsti dall'art. 17 comma 2 e dagli artt. 20 e ss. del T.U. Espropriazioni, ivi compresa l'emanazione del decreto di esproprio, fino al completamento della procedura espropriativa ed al pagamento definitivo dell'indennità.

#### **Art. 14 – Progetti esecutivi**

1. Sono difforni rispetto al progetto definitivo i progetti esecutivi che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - a) difformità sulla natura dell'opera, le finalità e le caratteristiche prestazionali previste nel progetto definitivo;
  - b) difformità economiche che comportino una variazione superiore al 5% rispetto all'importo complessivo del progetto definitivo.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso all'Autorità d'Ambito, secondo le indicazioni previste dall'art. 35 del D.P.R. 554 del 21.12.1999 (Regolamento di Attuazione delle Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici n. 109/94), per la relativa approvazione.

#### **Art. 15 - Perizia di variante in corso d'opera**

1. Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di perizia di variante in corso d'opera (così come definita dall'art. 25 Legge 109/94 e dagli artt. 134, 135 e 148 del D.P.R. 554 del 21.12.1999) questa dovrà essere inoltrata all'Autorità d'Ambito per acquisire la relativa approvazione.

#### **Art. 16 – Quadro economico e scansione temporale della spesa**

1. Qualora il progetto interessi più segmenti del servizio idrico Integrato e/o altri servizi non regolati, il quadro economico di spesa dovrà essere distinto per ciascun segmento (acquedotto, fognatura, depurazione), riportando in via residuale il quadro economico per i servizi non regolati.

2. Qualora il progetto riguardi molteplici codici intervento del Piano d'Ambito, la scansione temporale della spesa dovrà essere separata per ciascun codice intervento.

#### **Art. 17 – Conformità urbanistica**

1. Qualora l'opera in progetto interessi aree private il gestore dovrà acquisire la dichiarazione di conformità dell'investimento allo strumento urbanistico vigente e trasmetterla contestualmente al progetto preliminare.
2. Qualora l'opera in progetto non interessi aree private il gestore dovrà comunque acquisire la dichiarazione di conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente, la quale potrà essere prodotta anche contestualmente al progetto definitivo.
3. Qualora l'investimento in progetto interessi esclusivamente opere interrato realizzate in suolo pubblico, il gestore dovrà trasmettere all'Autorità una dichiarazione attestante la mancata previsione dell'opera nello strumento urbanistico vigente in ragione della sua natura. La dichiarazione in parola potrà essere rilasciata dal comune o dal gestore stesso, sotto la propria responsabilità.

## **SEZIONE SECONDA PROCEDURE DI CONTROLLO**

#### **Art. 18 – Finalità del controllo**

1. All'Autorità d'Ambito compete il controllo sul corretto esercizio del servizio da parte del gestore e sul rispetto del Disciplinare di regolazione con esso stipulato;
2. Il controllo viene effettuato anche attraverso la verifica dell'attuazione da parte del gestore del piano di investimenti contenuto nel vigente Piano d'Ambito. Il controllo sugli investimenti è finalizzato a:
  - a) Verificare il raggiungimento dei livelli di servizio previsti nel Piano d'Ambito;
  - b) Verificare il rispetto della pianificazione degli investimenti contenuta nel Piano d'Ambito;
  - c) Garantire che le caratteristiche prestazionali delle opere realizzate a seguito di espressa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito siano congruenti con quelle di progetto;
  - d) Verificare che i tempi effettivi di realizzazione degli investimenti siano congruenti con il Piano d'Ambito e con la documentazione progettuale in relazione alla quale l'Autorità d'Ambito ha rilasciato l'autorizzazione all'investimento;
  - e) Verificare la congruenza della remunerazione assicurata al gestore per mezzo della tariffa del servizio idrico integrato, per la quota destinata alla realizzazione degli investimenti, con la spesa effettivamente sostenuta e con la relativa scansione temporale.

3. Nel caso in cui dalle attività di controllo si riscontrasse un inadempimento del gestore alle obbligazioni assunte con la stipula del Disciplinare di regolazione, l'Autorità d'Ambito attiva le procedure di contestazione di inadempimento previste dal vigente Disciplinare di regolazione.
4. Qualora dalle attività di controllo emerga un disequilibrio tra le risorse assicurate per mezzo dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato destinate alla realizzazione degli investimenti e la spesa effettivamente sostenuta dal gestore, l'Autorità d'Ambito potrà adeguare la relativa tariffa, ai sensi del Disciplinare di regolazione.

#### **Art. 19 – Modalità di controllo**

1. L'Autorità d'Ambito esercita l'attività di controllo degli investimenti secondo due modalità:
  - a) Controllo in continuo;
  - b) Rendiconto consuntivo;
2. Il controllo in continuo è finalizzato a monitorare lo stato di avanzamento dei lavori nel corso dell'esercizio;
3. Il rendiconto consuntivo è finalizzato ad acquisire con cadenza annuale lo stato di avanzamento della spesa per investimenti sostenuta dal gestore al 31 dicembre. I dati relativi alle immobilizzazioni devono essere coerenti con la consistenza delle immobilizzazioni rappresentate nel Manuale Contabile.
4. Le informazioni acquisite attraverso il rendiconto consuntivo vengono utilizzate dall'Autorità d'Ambito allo scopo di verificare l'esistenza di disequilibri tra le risorse assicurate per mezzo dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato destinate alla realizzazione degli investimenti e la spesa effettivamente sostenuta dal gestore.

#### **Art. 20 – Oggetto dell'attività di controllo**

1. Sono oggetto dell'attività di controllo:
  - a) Gli investimenti del servizio idrico integrato autorizzati preventivamente dall'Autorità;
  - b) Gli investimenti del servizio idrico integrato di importo inferiore ad euro 25.000,00, per i quali non è necessaria l'autorizzazione preventiva;
  - c) Gli investimenti del servizio idrico integrato di importo compreso tra i 25.000,00 ed i 100.000,00 euro disciplinati all'art. 7 della presente Direttiva;
  - d) Gli investimenti realizzati in condizione di urgenza ed indifferibilità in assenza di autorizzazione preventiva dell'Autorità d'Ambito;
  - e) Gli investimenti in altre immobilizzazioni materiali ed immateriali per l'acquisizione di beni strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato.
2. Ciascun investimento oggetto dell'attività di controllo costituisce una commessa d'investimento. Le commesse sono individuate da un codice univoco (codice commessa).

## **TITOLO 1**

### **Controllo in continuo**

#### **Art. 21 – Investimenti del servizio idrico integrato non soggetti ad autorizzazione preventiva**

1. Al fine di consentire all'Autorità d'Ambito di verificare anche nel corso dell'esercizio l'andamento della spesa per ciascun codice intervento del Piano d'Ambito, il gestore, entro 30 giorni dalla data di ultimazione di ciascuna commessa d'investimento, dovrà trasmettere all'Autorità d'Ambito la rendicontazione delle spese sostenute evidenziando:
  - a) la tipologia e ubicazione dell'intervento;
  - b) la spesa complessiva sostenuta per la commessa;
  - c) il codice di intervento del Piano d'Ambito in cui si inserisce la commessa realizzata.
2. Quanto previsto al comma precedente trova applicazione anche nel caso di investimenti realizzati in condizione di urgenza ed indifferibilità.

#### **Art. 22 – Investimenti soggetti ad autorizzazione preventiva**

1. Per tutti gli investimenti soggetti ad autorizzazione preventiva, il gestore dovrà comunicare, con cadenza semestrale, le seguenti informazioni:
  - a) Estremi dell'approvazione del progetto da parte di enti diversi dall'Autorità d'Ambito;
  - b) Importo dei lavori a base d'asta (al netto di IVA);
  - c) Data di pubblicazione del bando di gara d'appalto;
  - d) Termine fissato per la presentazione delle offerte;
  - e) Nominativo del Responsabile Unico del progetto;
  - f) Importo di aggiudicazione (al netto di IVA);
  - g) Ribasso d'asta ottenuto;
  - h) Nominativo del Direttore dei lavori;
  - i) Data inizio lavori;
  - j) Data di fine lavori;
  - k) Data di entrata in esercizio dell'investimento;
  - l) Data del collaudo tecnico-amministrativo.
2. Le informazioni di cui al comma 1 dovranno essere trasmesse utilizzando apposita scheda predisposte dall'Autorità d'Ambito.
3. I tecnici incaricati dell'Autorità d'Ambito potranno eseguire sopralluoghi in cantiere, su specifica autorizzazione del Responsabile della sicurezza, informando preventivamente il Direttore dei lavori ed il gestore.

## TITOLO 2

### Rendiconto consuntivo

#### **Art. 23 – Modalità di effettuazione del rendiconto consuntivo**

1. Sono oggetto del rendiconto consuntivo al 31 dicembre di ciascun esercizio tutti gli investimenti del servizio idrico integrato, ancorché non siano soggetti ad autorizzazione preventiva, nonché gli investimenti in altre immobilizzazioni materiali ed immateriali strumentali all'erogazione del servizio.
2. Ciascun investimento oggetto del rendiconto consuntivo costituisce una commessa, identificata mediante un codice commessa univoco.
3. Il rendiconto consuntivo deve essere predisposto dal gestore secondo le indicazioni dell'Autorità d'Ambito e ad essa trasmesso entro il 31 (trentuno) maggio di ciascun esercizio.
4. Il rendiconto consuntivo è finalizzato ad acquisire, per ciascuna commessa di investimento, le seguenti informazioni:
  - a) Il/i codice/i intervento del Piano d'Ambito cui la commessa si riferisce;
  - b) L'avanzamento contabile di ciascuna commessa al 31 dicembre di ciascun esercizio;
  - c) Lo stato contabile della commessa (in ammortamento o in corso di realizzazione);
  - d) Qualora la commessa sia ancora in corso di realizzazione, il gestore dovrà stimare inoltre lo stato di avanzamento contabile della commessa al 31 dicembre di ciascun esercizio successivo a quello di riferimento nonché l'anno di inizio ammortamento previsto;
  - e) Eventuali svalutazioni, rivalutazioni od altre movimentazioni intervenute nell'esercizio.
5. Le informazioni di cui al comma 4 del presente articolo dovranno essere articolate per ciascuna categoria di cespiti prevista nel Manuale Contabile approvato dall'Autorità d'Ambito.
6. Le informazioni relative alle commesse di investimenti ricavate del rendiconto consuntivo dovranno essere congruenti con quanto rappresentato tra le immobilizzazioni all'interno della rendicontazione annuale redatta ai sensi del Manuale Contabile.

F.TO IL DIRETTORE  
(dott. Paolo Rocca)